

FORMA DI GOVERNO PER LA REPUBBLICA D'ITALIA

L'uomo nasce libero, e l'accidental condizione non toglie ad esso li naturali diritti. Questi sono eguali a quelli di tutti gl'altri. Li bisogni della vita, la reciproca difesa di se stessi, e delle proprietà, ridussero gl'uomini a convivere unitamente. Formata così la società era necessario costituire regole certe, che innalterabili assicurassero il comune bene, ed egualmente destinare chi dovesse essere depositario dei diritti di tutti, e presiedere a comune salvezza all'esecuzione delle medesime. Originati quindi i Governi, l'ambizione e la forza introdussero la schiavitù de popoli prima liberi, ed alla democrazia succedettero a poco a poco l'aristocrazia, l'oligarchia, l'anarchia, e la monarchia.

L'esplosione coraggiosa della Francia fece rinascere l'oppressa libertà, ed eguaglianza; la rigenerò in Italia e la saggia general Amministrazione politica della Lombardia ne ricerca col suo quesito il mezzo più sicuro per maggiormente render utile, ed eterno questo sacro dono della natura.

Per conoscere quale de Governi liberi più convenga all'Italia, si rientri in esame del terreno, in cui si vuol radicare quest'albero di libertà, cioè nelli rapporti di questa popolazione, onde richiamata a gustare de propri diritti, non lo contempi un dono coronato di mille amarezze, ed una gioia la più preziosa per l'avvenire, ma una sicura perdita e sacrificio presente.

L'uomo, che ha pesi, che ha doveri di famiglia, che ritrae da un impiego, da un commercio il sostentamento, avezzo a comulare dovizie per migliorare il suo stato, crede sempre di scorgere nella novità un male certo in confronto di un bene promesso, ed il suo interesse si presenta per primo nemico.

Gl'Italiani dotti nel suo complesso di talento, ed ingegno, e molto più d'immaginazione devono amare la libertà, ma conviene, che la vegano in tutta la sua indipendenza.

Acostumati a vivere in mezzo a suoi agi è necessario allontanarli da ogni timore, che venghi turbata la propria tranquillità.

Diversi nelle loro fisiche impressioni prodotte dal clima del loro paese, o inestate dall'educazione, e costume di quella società dove vivono; più o meno arricchiti nel loro territorio di diversità di prodotti, di industria, e di commercio non sarebbe confacente per tutti la medesima legge.

Si considerino li terribili inciampi della nobiltà, che ambiziosa non saprà di buon animo scordarsi di fomentare nuovi rivoluzionari subitamenti; e degl'ecclesiastici, che abusando del semplice ministero, a cui sono destinati mal sopportano di non poter più dominare sopra dell'ignoranza.

Dietro tali e simili cenni eccone la Costituzione, che io credo la più vantaggiosa agli interessi della Nazione italiana, e la più durevole. Questa io la faccio consistere nel governo possibilmente il più libero, ed il più eguale. La ragione ne sia la guida a conoscerlo, ed a conformarlo.

Lo spirito d'ogni legge è la ragione, e deve essere regolata, e modificata la legge a norma che dal tempo, e dal costume, si cambiano le circostanze.

Quanto minore sarà la novità del cambiamento tanto meno nemici incontrerà il nuovo governo, e li fomentatori per particolari passioni non troveranno appoggio a fronte dell'interesse dei più.

Dal disordine nasce la legge, e questa deve avere sempre per scopo il pubblico bene.

Tali oggetti cadranno più facilmente sotto gl'occhi degl'abitanti di quel comune per cui deve emanarsi la legge.

La giustizia sì criminale, che civile, che riguarda la pubblica e privata sicurezza, le azioni, e le proprietà, sarà sempre più certa e più pura, quanto maggiore sarà il numero delli giudici che la amministreranno, quanto più saranno capaci per cognizioni, e quanto più si allontaneranno le relazioni anco di convivenza con quelli per li quali deve essere amministrata.

Si otterrà adunque facilmente la più possibile libertà, ed uguaglianza di governo se cadauna città resa libera potrà governarsi da se stessa conciliando un indissolubile legame con tutte le altre città pur libere, che formeranno unite la Republica d'Italia.

Ciò potrà farsi coll'unione de rispettivi interessi, mediante alcune leggi fondamentali costituenti la forma invariabile di tale democratico governo.

Da tali principii ora assoggetto alle mature considerazioni della saggia politica Amministrazione quella, forma di governo, che credo opportuna per conseguire un tale governo libero il più utile, e durevole in Italia.

Questo riguardarà tanto il deliberativo politico interno ed esterno, come l'economico, e giudiziario criminale, e civile.

Forma di governo.

I. Ogni città resa libera col rispettivo suo territorio formi un dipartimento, e tutte unite federate, la Republica d'Italia.

II. In cadauno di detti dipartimenti sieno eletti con scrutinio, e ballottazione da ogni contrada, e similmente da ogni sua terra e villaggio tre individui per ogni mille esistenti in essa contrada, terra e villaggio rispettivamente dall'età degl'anni venticinque sino agl'anni sessanta, e se il numero fosse minore di mille abitanti, e così tutto quel numero, che sorpassasse le migliaia, si unirà alla contrada, terra, o villaggio vicino.

III. Ridotto questo corpo d'eletti passerà esso a simile prelezione di tanti de suoi componenti quanti bastino tre per ogni officio all'interna amministrazione economica, alle pubbliche esazioni, e ad altre necessarie soprintendenze per il miglior bene di quella popolazione.

IV. Passerà pure all'elezione d'altretanti de proprii individui incominciando dall'età degli anni trenta al numero, che risultasse in ragione di uno per ogni venti di tutti li cittadini componenti detto corpo, e potranno unicamente esser eletti quelli che avevano fede di aver corso li studi ordinarii alla sociale cultura.

V. La metà di questi che risultassero eletti sarà ripartita nella spedizione con eguaglianza di numero in cadauno dipartimento federato.

VI. Tutti quelli, che rimanneranno, detratti li prescielti col 3° e 4° articolo, formeranno il consiglio minore di quel dipartimento.

VII. Tutti li sudetti restanti, compresi anco li destinati agl'uffizii d'interna amministrazione, abbracciati dal sudetto terzo articolo, detratti sempre quelli dell'articolo quarto, formeranno il consiglio maggiore.

VIII. L'altra rimanente metà degl'eletti in ragione del uno per ogni venti col detto quarto articolo, unita a tutte le altre metà simili degl'altri dipartimenti anderà a formare il Corpo Legislativo ordinario.

IX. Tutti gl'eletti col detto quarto articolo in unione di tutti gl'eletti simili degl'altri dipartimenti, formeranno il Corpo Legislativo straordinario.

X. Gl'individui, che si spediranno rispettivamente tutti li dipartimenti federati in proporzione della ripartizione fissata coll'articolo quinto dell'altra metà degl'eletti dell'articolo quarto si unirano a formare il Corpo giudiziario in cadauno di essi dipartimenti ove saranno spediti a riserva di uno per ogni dipartimento come nel seguente articolo.

XI. Questo risservato avrà il titolo d'inviato del suo dipartimento all'oggetto, che col suo mezzo possano tutti li dipartimenti federati aver una comunicazione fra loro col diritto, e debito di intervenire al Consiglio Minore, e Maggiore di quello ove sarà spedito, ma senza voto, per poter partecipare al suo tutte le deliberazioni, che nascessero in detti consigli.

XII. Dal terzo di detto Corpo giudiziario in ogni dipartimento si formerano due Tribunali Criminali, l'uno che sarà il superiore con due terzi degl'individui di detto terzo, e l'altro che si chiamerà l'inferiore col terzo di detto terzo.

XIII. Li altri due terzi di detto Corpo giudiziario saranno divisi per giusta metà: una di esse metà sarà ripartita in uffizii civili con tre per cadaun uffizio, e l'altra metà formerà il consiglio definitivo civile.

XIV. Se per servire a tutti questi consigli, corpi, tribunali, ed uffizii l'elezione di tre per ogni mille, come nel secondo articolo, e del uno per ogni venti come nel quarto rispettivamente rendesse un numero non sufficiente si potrà accrescerlo di quattro, o più per ogni mille, purché ciò segua egualmente in tutti li dipartimenti federati sempre in proporzion di popolazione.

XV. Ogni anno questa elezione di tre e più in ragione di mille per ogni contrada, terra, o villaggio dovrà essere cambiata per metà con nuova elezione in modo, che gl'eletti, dopo il primo anno in cui una metà dovrà uscire col mezzo della sorte, durino due anni consecutivi metà vecchi e metà nuovi, sostituendo li nuovi eletti colla forma delle altre elezioni da sudetti capitoli nelli posti ed uffizii ove cadauno fosse levato per tale cambio: e per un anno solo durerà la contumacia di non poter esser nuovamente eletti.

*Potere di detti consigli, corpi, tribunali ed uffizi de quali si
fisseranno la riduzione in proporzione delle loro incombenze.*

XVI. Il Consiglio Minore stabilito col sesto articolo invigilerà nel suo dipartimento a tutto il governo deliberativo interno politico, ed economico del giorno, radunato almeno dalli due terzi del suo numero, e prendendo le sue deliberazioni colla pluralità de voti; e gl'uffizii d'interna amministrazione eletti col terzo articolo si presterano all'esecuzione di quelle soprintendenze, a cui dal detto consiglio saranno destinati, sempre col opinione almeno di due d'ogni uffizio rispettivamente.

XVII. Il Consiglio Maggiore fissato nell'articolo settimo, che dovrà radunarsi almeno una volta all'anno, o più a norma delle occorrenze potrà emanar leggi sulla proposizione di cadaun suo individuo in ogni rapporto riguardante il proprio dipartimento dovendo solo chiamare come aggiunto il Corpo giudiziario, che risiede in quel dipartimento nel caso, che la legge riguardasse mansioni criminali, o civili, e previa sempre l'esposizione della proposizione in stampa dodeci giorni prima della sua ballottazione, colla libertà a tutti li cittadini di scriver memorie entro li primi dieci giorni sull'argomento, che dovranno a spese del publico essere stampate e consegnatane una

copia a cadauno nel duodecimo giorno: presa poi la legge dovrà col mezzo del Tribunal Criminal superiore mandarla al Corpo Legislativo ordinario facendola stampare, e promulgare otto giorni dopo tale spedizione. Questo Consiglio eleggerà tutti li rispettivi ministri per tutti li Consigli, Corpi, Tribunali, ed Uffizii, che saranno pure annualmente cambiati, colla sola contumacia d'anni uno in quell'uffizio da cui veranno levati, e questo Consiglio prenderà le sue parti, radunato almeno alli due terzi del suo numero colli due terzi degl'intervenuti.

XVIII. Il Corpo Legislativo ordinario, presso cui saranno accolti gl'ambasciatori, residenti, consoli, ed inviati degl'esteri governi, e da cui saranno prescielti delli proprii individui al carico d'inviati presso di essi, si presterà nelle negoziazioni cogl'esteri governi stessi in argomenti ordinarii di commercio estero, ed altri pubblici interessi: invigilerà per l'innalterabile osservanza delle leggi fondamentali risguardanti il comun bene delli dipartimenti federati; disporà della forza armata per l'interna sicurezza, e tranquillità della Republica; avrà debito di rivedere se le leggi, che venissero formate dalli Consigli Maggiori de dipartimenti federati, sieno state formate colli prescritti delle leggi fondamentali, sieno contrarie in modo alcuno alle altre leggi stesse, e pregiudiziali all'interesse delli altri federati Dipartimenti; e s'impiegherà ad ogni altra consimile incombenza, facendo col mezzo delli rispettivi Tribunali Criminali superiori comunicare le proprie deliberazioni prese colli due terzi de voti degl'individui del Corpo, che pur al numero di due terzi dovrà radunarsi.

XIX. Il Corpo Legislativo straordinario si radunerà unicamente nella somma occorrenza, ed esso avrà il dritto di formare alleanze, trattati nuovi di commercio cogl'esteri stati, aggiunta, o modificazione alle leggi fondamentali previe le avvertenze del sudetto articolo XVII e da lui dipenderà l'intraprender la guerra offensiva, e difensiva, ed il concluder trattati di pace, ma colli due terzi de voti del Corpo ridotto almeno alle tre quarte parti.

XX. L'autorità del Tribunal Criminal superiore inquirirà li rei di stato, e de sommi delitti, avrà l'immediata comunicazione colli Corpi legislativi; ad esso sarà subalterna la forza armata di quel dipartimento, e presiederà alla pubblica sicurezza, al buon ordine, ed alla comune tranquillità.

XXI. Sarà poi limitata la facoltà del Tribunal Criminal inferiore di delitti non rei di morte, a proteggere gl'abitanti dalle ruberie, e dalle violenze, ad estirpare li malviventi, ed oziosi, ed a versare sopra le regolarità de giudizi seguiti agl'uffizii dei consigli civili.

XXII. Cadaun uffizio civile ascolterà le controversie in contraditorio ed immediatamente le giudicherà col oppinione almeno di due, assumerà tra essi anco il giudice d'appellazione nelle cause decise da altro consimile uffizio, cosichè succedendo la decisione uniforme di due di detti uffizii resti ulteriormente inappellabile; e nel caso di discordie sentenze tra l'uffizio che giudicò come giudice di prima istanza e l'altro che decise come giudice di seconda sarà l'affare discusso avanti il consiglio definitivo civile, e dovrà inviolabilmente eseguirsi tale giudizio seguito che sia colla pluralità dei voti di esso consiglio, ridotto alli due terzi de suoi individui.

Leggi fondamentali.

Queste dovranno versare nello stabilire una ordinaria guarnigione per ogni dipartimento di truppe regolate, e di guardie nazionali: le leggi di commercio verso degl'esteri: l'estirpamento di un commercio estero passivo; il commercio libero, escluso

ogni dazio; tra gli dipartimenti, la federazione offensiva e difensiva, la modalità delle ordinarie pubbliche rendite, e finanze nelle tratte in proporzione di fondo, di capitali in negoziazione, e d'industria; l'invariabilità delle forme del governo, l'elezione de presidenti e cariche de consigli, corpi, e tribunali; l'istituzione di scuole pubbliche in ogni dipartimento, e de' luoghi di correzione, onde co' lavori render utili allo Stato anco li rami infetti della società; l'inviolabilità delli giudici che dovranno andar alla sua spedizione a spese del proprio dipartimento, senza poter esigger alcun premio nel dipartimento ove amministreranno giustizia, e simili importanti oggetti, che con maggior tempo, e ponderazione si potranno considerare.

Per legge poi fondamentale si aggiunga un articolo, che qualunque altra città, e luogo d'Italia, che in seguito divenissero liberi, dal punto dell'acquistata libertà s'intenderanno come dipartimenti aggiunti alla Repubblica d'Italia, sotto le medesime leggi, diritti, ed obbligazioni. Che inespugnabile armate diverà questo articolo a favor della libertà?

Tale governo federato di nome, che non ha per altro li scogli e le implicanze della Svizzera federazione, e d'altre simili, si può dire in sostanza uno ed indivisibile per il legame dalle leggi fondamentali, per l'unione della difesa di tutti, per l'allettamento di un libero commercio fra di essi dipartimenti, che unisce gl'interessi ed i costumi per la reciproca permuta de giudici criminali, e civili, e per le altre uniformità nell'elezioni dando capacità a tutti quelli del popolo, con predilezione della sola virtù, che lo stabiliscono assolutamente un governo il più libero, ed il più eguale, onde divenga anco il più utile, ed il più durevole agl'interessi della Nazione italiana.

Non mancherebbe alla più perfetta libertà ed eguaglianza se non se che il Corpo Legislativo ordinario risiedesse per circolo in cadaun dipartimento successivamente. Ma gl'oggetti di fissare un punto in cui possano rivolgersi le estere comunicazioni, la inviolabile stazione degl'esteri inviati, e le relazioni dell'interno governo, e li altri rapporti dalle gravità del Corpo Legislativo, esigono che si segni il dipartimento dalla sua ferma residenza.

Questo per la sua magnificenza, e per la sua geografica posizione non può essere che Milano, a cui finalmente compete come primo fonte in cui s'attinse la rigenerazione d'Italia.

Se l'autore tentò di seguire li sacri principii di libertà, ed eguaglianza concessi agl'uomini in natura conformandoli agl'uomini in società, crede di aver secondato il vero mezzo di renderli utili, e conservarli durevoli.

Nel caso, che questo suo sbozzo fosse fortunatamente accolto, in mezzo a tanti altri, s'offre a maggiormente svilupparlo ad ogni cenno della saggia General Amministrazione.

18 novembre 1796.

FONTE: Anonimo, *Forma di governo per la Repubblica d'Italia*, in A. Saitta (a cura di), *Alle origini del Risorgimento: i testi di un celebre concorso (1796)*, Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma 1964, vol. 1, pp. 214-222.